

RIMBORSI SPESE

Si riepilogano le regole in vigore dal 2025 relativamente alla deducibilità delle spese di trasferta e la tassazione dei rimborsi per i dipendenti, con particolare attenzione agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

TASSAZIONE PER IL DIPENDENTE

La tassazione dei rimborsi spese per i dipendenti in trasferta dipende dal luogo della trasferta (all'interno o fuori dal Comune della sede di lavoro) e dal sistema di rimborso adottato: analitico, misto, o forfettario.

TRASFERTE ALL'INTERNO DEL COMUNE DELLA SEDE DI LAVORO

In generale, le indennità e i rimborsi spese percepiti per le trasferte all'interno del Comune in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'unica eccezione riguarda i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (ad esempio, biglietti dell'autobus, ricevute del taxi, NCC, fatture del car sharing), che sono esclusi dal reddito imponibile.

TRASFERTE FUORI DAL COMUNE DELLA SEDE DI LAVORO:

Per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, l'art. 51 co. 5 del TUIR prevede tre sistemi alternativi di tassazione.

Rimborso Analitico (o "a piè di lista")

I rimborsi analitici (documentati o attestati) delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Ciò include anche le indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI.

Sono esclusi da imposizione anche i rimborsi di altre spese (ulteriori rispetto a viaggio, trasporto, vitto e alloggio, come lavanderia, telefono, parcheggio, mance), anche se non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino a un limite di 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per quelle all'estero.

Rimborso Forfettario (Indennità Forfettaria)

Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità di trasferta, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e fino a 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero.

Questa franchigia non subisce riduzioni in relazione alla durata della trasferta o all'assenza di pernottamento. Pertanto, anche se il dipendente torna a casa e non pernotta fuori, si può comunque usufruire del limite di 46,48 euro.

Il datore di lavoro è libero di rimborsare anche un importo inferiore a questi limiti.

Rimborso Misto

Questo sistema si applica quando, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio (o alla loro fornitura gratuita), viene corrisposta anche un'indennità di trasferta.

In questi casi, i limiti dell'indennità forfettaria vengono così ridotti:

- riduzione di un terzo: Se il datore di lavoro rimborsa analiticamente o paga direttamente le spese di vitto o di alloggio, oppure se vitto o alloggio sono forniti gratuitamente (cioè, forniti/pagati dal datore di lavoro), il limite dell'indennità forfettaria si riduce a 30,99 euro al giorno per le trasferte in Italia e 51,65 euro per quelle all'estero.
- riduzione di due terzi: Se il datore di lavoro rimborsa analiticamente o paga direttamente sia le spese di vitto che quelle di alloggio, oppure se vitto e alloggio sono forniti gratuitamente, il limite dell'indennità forfettaria si riduce a 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro per quelle all'estero.

La scelta tra i sistemi di rimborso (forfettario, misto, analitico) deve essere fatta con riferimento all'intera trasferta.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE

La deducibilità delle spese di trasferta è disciplinata dall'art. 95 del TUIR.

È importante distinguere tra trasferte effettuate all'interno e all'esterno del territorio comunale dove ha sede l'impresa, e considerare i diversi sistemi di rimborso.

TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

In generale, le spese sostenute dai dipendenti e dai collaboratori per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dove ha sede l'impresa sono deducibili, con particolari limitazioni.

Rimborsi Analitici (c.d. "a piè di lista")

I rimborsi analitici delle spese per vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti o collaboratori sono deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all'estero.

Per quanto riguarda le spese di viaggio (incluse quelle per il taxi o NCC) rimborsate ai dipendenti, le stesse sono interamente deducibili. A partire dal 2025, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (mediante taxi o NCC), nonché dei rimborsi analitici relativi a tali spese, è subordinata al pagamento mediante sistemi di pagamento tracciabili.

Indennità Forfettarie e Rimborsi Misti

Le indennità forfettarie e i rimborsi misti sono interamente deducibili dal reddito d'impresa, senza l'applicazione dei limiti previsti per i rimborsi analitici di vitto e alloggio.

Tuttavia, a partire dal 2025, se il rimborso misto include spese di viaggio e trasporto effettuate mediante taxi o NCC, anche queste spese dovranno essere pagate con mezzi tracciabili per essere deducibili.

Spese di trasporto con mezzo proprio

Nel caso in cui il dipendente o il collaboratore sia autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo per la trasferta, le relative spese di trasporto (indennità chilometrica) sono deducibili per un importo massimo pari al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relative ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (benzina) o 20 cavalli fiscali.

A partire dal 1° gennaio 2025, la gestione del **rimborso chilometrico** per i dipendenti che utilizzano il proprio veicolo per trasferte lavorative richiede una documentazione accurata e l'adozione di metodi di pagamento tracciabili, in linea con le nuove disposizioni fiscali.

Documentazione del rimborso chilometrico:

Nota spese dettagliata: Il dipendente deve compilare una nota spese indicando:

- Data della trasferta
- Luogo di partenza e destinazione
- Chilometri percorsi
- Motivo della trasferta
- Dettagli del veicolo utilizzato (marca, modello, alimentazione)

Modalità di pagamento:

Sebbene le nuove normative del 2025 impongano l'uso di strumenti di pagamento tracciabili per la deducibilità fiscale delle spese di trasferta (come vitto, alloggio e trasporti), i rimborsi chilometrici basati sulle Tabelle ACI non richiedono che il dipendente effettui pagamenti tracciabili per ottenere il rimborso. Tuttavia, è fondamentale che l'azienda effettui il pagamento del rimborso al dipendente utilizzando metodi tracciabili,

TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell'ambito del territorio comunale sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare.

Per quanto riguarda le spese di viaggio (comprese quelle per il taxi o NCC) comprovate e documentate, esse sono interamente deducibili.

Anche per queste spese relative a taxi o NCC, sostenute a partire dal 2025, opera l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per la deducibilità.

Altre spese

Per quanto riguarda le altre spese (es telefono, lavanderia, parcheggio) sostenute in occasione di trasferte fuori dal Comune, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di rimborso analitico, esse rientrano tra le "altre spese" e sono escluse dalla formazione del reddito del dipendente fino a 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per l'estero). Di conseguenza, il rimborso di tali spese, nei suddetti limiti, dovrebbe essere deducibile anche se pagate in contanti, in quanto non rientrano tra le spese di vitto, alloggio, viaggio e

trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea per le quali vige l'obbligo di tracciabilità.

Documentazione

Per la deducibilità dei costi, è fondamentale che le spese siano inerenti, competenti e adeguatamente documentate e che i dipendenti redigano una nota spese con i relativi giustificativi.

ISCRIZIONE NEL LUL – BUSTA PAGA

I rimborsi spese ai dipendenti devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL) e inseriti in busta paga. Devono essere indicate tutte le somme rimborsate: sia forfetarie (es. indennità chilometriche), sia analitiche (es. note spese). **Non devono invece essere iscritti nel LUL i rimborsi relativi a spese documentate con fatture intestate direttamente all'azienda.** Questa esclusione evita duplicazioni contabili in quanto si tratta di spese sostenute in nome e per conto dell'azienda.